

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

L'Ufficio della difesa contro gli incendi

Direttiva per l'esame medico attitudinale per pompieri (corpi pompieri di categoria A, B, C, Cm e D)

1. Basi legali

- Articolo 11 del Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 7 aprile 1998;
- raccomandazioni concernenti l'esame medico per pompieri della Federazione svizzera dei pompieri (FSP) – edizione 2007.

2. Principi generali

Nell'ambito delle attività e durante tutta la durata dell'incorporazione, lo stato di salute di ogni pompiere deve essere controllato costantemente. In applicazione delle basi legali sopraccitate, al momento del reclutamento e durante tutta l'attività susseguente il Comandante è responsabile di assicurare l'attitudine del milite al servizio pompieri.

Al milite è fatto obbligo di segnalare al Comandante eventuali problemi di salute.

I pompieri devono essere sensibilizzati sulla necessità di effettuare una regolare attività sportiva.

3. Attività interessata

La presente direttiva tratta gli aspetti legati alle visite mediche:

- per il servizio pompieri in generale;
- per i portatori di apparecchi per la protezione della respirazione;
- per i conducenti di veicoli pesanti (categoria C/C1).

4. Visita medica per il servizio pompieri in generale

4.1 Visita medica d'incorporazione

Per essere incorporato, un aspirante pompiere deve essere sottoposto ad una visita medica che definisce la sua idoneità al servizio.

4.2 Procedura

L'aspirante pompiere compila il formulario di autocertificazione che viene consegnato al medico di fiducia del Corpo in occasione della visita medica in modo da permettere a quest'ultimo di valutare l'idoneità generale del soggetto a prestare servizio.

Con la firma del questionario di autocertificazione, l'aspirante pompiere si assume la totale responsabilità per quanto concerne le informazioni che ha fornito.

Il certificato medico di idoneità dovrà essere trasmesso all'Ufficio della difesa contro gli incendi.

4.3 Rinnovo del certificato medico

Per il servizio pompieri in generale non è previsto il rinnovo del certificato medico riservato quanto citato al punto 2.

5. Visita medica destinata ai portatori di apparecchi per la protezione della respirazione (APR)

5.1 Principi

Le visite mediche devono essere effettuate obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività quale portatore di APR. Il principio modulare fissato nell'allegato A è da applicare.

Come per la visita medica generale, il candidato dovrà compilare il formulario di autocertificazione e consegnarlo al medico in occasione della visita.

5.2 Nuovi portatori di APR – Test fisico

Il test fisico (chiamato test di "Cooper") è organizzato dal Comando del Corpo pompieri e deve essere effettuato dopo aver superato la visita medica di abilitazione quale portatore di APR.

Il test consiste nell'effettuare una corsa di 12 minuti su terreno piano (per es.: campo di calcio). I risultati devono tenere conto dello schema nell'allegato A.

A titolo preventivo e per ragioni di sicurezza si raccomanda la presenza sul posto di un'ambulanza con relativo personale medico.

In casi eccezionali, giustificati dal profilo medico (certificato), in alternativa al test di "Cooper" è possibile svolgere il test "Conconi", il test "Lecoro" o, eventualmente, altri test che permettono di misurare l'idoneità fisica. La scelta del tipo di test compete al medico di fiducia del Corpo pompieri e deve essere autorizzata sia dal Comando del Corpo pompieri sia dai preposti al controllo come indicato al punto 7.

5.3 Ripetizione del test fisico annuale

Annualmente ogni portatore deve ripetere il test fisico (test di "Cooper") rispettando i criteri citati nell'allegato A. Nell'impossibilità di effettuare questo tipo di prova, egli, sulla base del parere del medico di fiducia del Corpo pompieri, deve sostenere altri test alternativi come indicato al punto 5.2.

5.4 Superamento del test fisico annuale

In caso di superamento del test fisico (test di "Cooper" o altri test), lo stesso ha la validità di un anno.

5.5 Mancato superamento del test fisico annuale

In caso di mancato superamento del test fisico (test di "Cooper" o altri test), il milite interessato ha da 3 (tre) a 6 (sei) mesi per migliorare la propria condizione fisica e per ripeterlo. Durante questo periodo, il milite, salvo parere contrario del Comandante, è autorizzato a continuare la propria attività di portatore.

In caso di insuccesso per la seconda volta consecutiva, il milite verrà sospeso dall'attività di portatore e sarà sottoposto obbligatoriamente a una visita medica che definirà o meno la sua idoneità. La stessa procedura viene applicata nel caso in cui il milite non effettua il test entro 6 (sei) mesi dal mancato superamento del primo test.

5.6 Ripetizione delle visite mediche

Le visite mediche per portatori di APR si svolgono con le seguenti scadenze:

- fino a 39 anni ogni 5 anni
- da 40 a 49 anni ogni 3 anni
- da 50 a 60 anni tutti gli anni

I risultati di tutti i test fisici effettuati dopo l'ultima visita, dovranno essere presentati al medico di fiducia. Il medesimo o il Comandante del Corpo pompieri possono, in ogni momento, chiedere un esame medico anticipato.

6. Medico di fiducia

Al fine di garantire un'uniformità delle visite mediche, il Comando del Corpo pompieri designa obbligatoriamente uno o più medici di fiducia. Tutte le visite mediche saranno effettuate esclusivamente da questi medici. Nel rispetto della sfera privata dei militi, il Comando del Corpo pompieri instaurerà dei rapporti confidenziali e privilegiati con i medici di fiducia (per esempio: essi possono essere invitati a seguire gli esercizi con APR, ecc.).

7. Controllo

Su delega del Dipartimento delle finanze e dell'economia – Ufficio della difesa contro gli incendi, il Segretariato professionale (SP) della FCTCP può effettuare dei controlli relativi all'applicazione della seguente direttiva e deve rilevare statisticamente tutti i risultati dei test fisici.

8. Aspetti finanziari

Il costo delle visite mediche (compreso eventuali test di resistenza) effettuate presso studi medici, sono a carico del Dipartimento delle finanze e dell'economia – Ufficio della difesa contro gli incendi; sono esclusi da questa copertura finanziaria i costi delle visite mediche dei militi dei Corpi pompieri di categoria D (art. 10 cpv. 5 LLI).

Tutti gli altri costi sono a carico dei singoli corpi pompieri.

9. Disposizioni finali


La presente direttiva entra in vigore immediatamente e sostituisce la direttiva no. 914.0209.11 emanata in data 27 giugno 2011.

10. Allegati

- A Procedura di esame secondo le raccomandazioni della FSP
- B Processo nella fase di reclutamento di pompieri in generale
- C Processo nella fase di reclutamento di pompieri portatori di APR

UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI

Il Capo Ufficio:



E. Bakopanos